### Il patrocinio a spese dello stato

### **Riferimenti normativi**: DPR 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141

Chi non può permettersi di pagare un avvocato e le altre spese, qualora abbia la necessità di essere assistito in un processo, può nominarne uno a propria scelta senza doverlo pagare: il legale sarà compensato direttamente dallo Stato. L'assistenza gratuita dell'avvocato (cd. gratuito patrocinio) è previsto per i processi civili, penali, tributari e amministrativi e consente a chi non gode di un determinato reddito e si trovi, quindi, in una situazione economica precaria, di accedere alla giustizia senza doverne sostenere i costi.

 Il patrocinio a spese dello Stato, detto anche gratuito patrocinio, è uno strumento che garantisce il **diritto di difesa**, in attuazione all’art. 24 della Costituzione, in capo a persone che non abbiano mezzi adeguati o si trovano in condizioni economiche precarie che non consentono loro di provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.

Non tutti possono accedere al gratuito patrocinio: possono beneficiare solo i meno abbienti.  
Il requisito per l’ammissione è, infatti, il possesso di un **reddito** imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01.  
Per calcolare il reddito si fa riferimento alla dichiarazione dell’anno precedente alla richiesta: si considerano e si sommano tutti i redditi imponibili, tenendo in considerazione anche quelli che, per legge, sono esenti da IRPEF e quelli assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, percepiti nell’ultimo anno dall’interessato.  
Nel caso in cui quest’ultimo abbia conviventi, l’ammontare del reddito è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.  
Vi sono due eccezioni  a questa regola:

1. se oggetto della causa sono diritti personalissimi (ad es.: il diritto al nome);
2. se gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare.

I soggetti che possono chiedere il patrocinio a spese dello Stato, in possesso dei requisiti economici, sono:

* tutti i **cittadini italiani**;
* gli **apolidi** (coloro che sono privi di cittadinanza)
* gli **enti o le associazioni senza fini di lucro** che non esercitano attività economiche;
* gli **stranieri** con regolare **permesso di soggiorno.**

Vi rientrano anche le persone fisiche con partita Iva (liberi professionisti e imprenditori), i soci di società di persone o capitali, le persone fisiche comunitarie ed extracomunitarie con permesso di soggiorno / studio.

Il gratuito patrocinio è previsto per i processi penali, tributari, amministrativi e civili, comprese le procedure di volontaria giurisdizione **interdizione**, **inabilitazione**, **amministrazione di sostegno**), le **separazioni** e **divorzi** ed è ammesso in ogni grado.  
Unica eccezione è rappresentata dal fatto che, se la parte che l’ha richiesto, risulta soccombente, non può più usufruirne nuovamente per proporre impugnazione.  
E’ escluso dal beneficio del gratuito patrocinio:

nei giudizi penali:

* chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale:
* chi è difeso da più di un avvocato;

negli altri giudizi:

* chi sostiene ragioni manifestamente infondate;
* chi intenti una causa per cessione di crediti.

Il giudice della causa, anche dopo che sia avvenuta l’ammissione al gratuito patrocinio, può revocarlo.  
Le decisioni dei giudici hanno, infatti, stabilito che il giudice ha questo potere ogni qual volta, **valutata la situazione economica** di tutto il periodo in cui il gratuito patrocinio ha operato, si accorga che essa è cambiata a seguito di **nuove disponibilità** incompatibili con la concessione del beneficio.  
Da precisare che la revoca riguarda solo l’attività difensiva svolta nel periodo successivo al mutamento della situazione reddituale.  
Tutto quello che è stato eseguito in precedenza dal professionista rimane a spese dello Stato.

Per usufruire del gratuito patrocinio in sede civile occorre presentare una **domanda** presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati così individuata:

1. quella del Tribunale competente a statuire sulla causa, se essa non è ancora iniziata;
2. quella del Tribunale in cui è pendente il procedimento, se esso è già in corso.

L'istanza deve essere sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e la sottoscrizione è autenticata dal difensore.

Se si tratta di ricorso in Cassazione, davanti al Consiglio di Stato o davanti alla Corte dei Conti, la segreteria dell’Ordine è quella del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La domanda, in triplice copia, deve essere presentata preferibilmente tramite una procedura on-line sull’apposito portale e deve contenere:

* la richiesta di ammissione al patrocinio;
* le generalità del richiedente e dei membri della sua famiglia;
* le ragioni di fatto e di diritto idonee a valutare la fondatezza della pretesa;
* le prove utili;
* l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

**Ad essa devono essere allegati i seguenti documenti:**

1. stato di famiglia e anagrafico;
2. copia della carta d’identità del richiedente;
3. copia dei codici fiscali dei componenti il nucleo familiare;
4. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (modello 101, unico o 730) presentata o autocertificazione che attesti la mancanza di reddito o lo stato di disoccupazione;
5. nel caso di familiari conviventi: documentazione attestante il reddito anche a mezzo di autocertificazione;
6. copia dell’atto da impugnare o contro il quale ci si vuole appellare;
7. copia di tutti gli atti utili per valutare la fondatezza della domanda.

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio in sede penale deve essere presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore (anche in udienza) o inviata, tramite raccomandata, all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.  
Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.  
L'istanza deve essere sottoscritta  dall'interessato a pena di inammissibilità e la sottoscrizione è autenticata dal difensore.

Per calcolare il reddito – come di seguito precisato - si tiene conto anche dei **redditi esenti dall’Irpef**o che sono soggetti a **ritenuta alla fonte a titolo d’imposta** o a imposta sostitutiva come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente o anche il reddito che proviene dall’assegno di mantenimento dell’ex coniuge o del genitore.

Sono ricompresi in questo calcolo quindi anche i redditi derivanti da attività illecite sui quali – come spiegato più volte dalla giurisprudenza – vanno comunque corrisposte le imposte.

Il testo unico sulle imposte sui redditi non dà una definizione generale di reddito fiscale, ma ne indica le categorie. In particolare, categorie di reddito rilevanti ai fini fiscali sono:

redditi d’impresa;

redditi fondiari;

redditi di lavoro dipendente;

redditi di lavoro autonomo;

redditi di capitale;

redditi diversi (categoria residuale con specifica elencazione di ulteriori fattispecie di reddito);

redditi da attività illecite;

redditi da risarcimento per lucro cessante (e non per danno emergente).

**Alcuni soggetti sono ammessi al patrocinio gratuito anche se hanno un reddito che eccede la soglia sopra indicata**:

* della vittima di violenza sessuale, di stalking, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e di reati commessi in danno di minori;
* dei figli minorenni o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti che sono rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso alternativamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato oppure dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata o ancora dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Particolarità in ambito **civile**:

Il patrocinio a spese dello Stato è riservato ai soggetti titolari di un reddito annuo imponibile - al quale si cumulano i redditi delle persone facenti parte del medesimo nucleo familiare -, risultante dall’ultima dichiarazione non superiore, per l’anno 2022, a**€ 11.746,68.**

Il limite di reddito è adeguato ogni 2 anni, con decreto del ministero della giustizia, in relazione alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

Come detto, nel calcolo sono compresi i redditi di chi, pur non essendo legato da vincoli di parentela o affinità, **convive con il richiedente** e contribuisce dal punto di vista economico e collaborativo alla vita in comune.

Si pensi, ad esempio, al partner di una coppia di fatto o a un nonno assistito dai nipoti.

Non si sommano, invece, i redditi del familiare che, pur risultando fiscalmente a carico del richiedente, **non convive con lui**. Ne deriva che, per ottenere il gratuito patrocinio, basterebbe staccarsi dal nucleo familiare – pur rimanendo a carico del genitore – e andare a vivere altrove.

Quando, però, sono in contestazione i **diritti della personalità** o quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri membri del nucleo familiare con lui conviventi (ad esempio nel frequente caso di separazione/divorzio), si tiene conto del solo reddito personale.

La domanda, debitamente presentata, deve essere valutata dal Consiglio dell’Ordine competente che ne valuta la fondatezza.  
Entro dieci giorni emette un provvedimento in cui stabilisce se la domanda debba essere:

1. ammessa;
2. rigettata;
3. dichiarata inammissibile per mancanza dei requisiti necessari.

Copia di tale provvedimento viene trasmessa all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che verifica i redditi dichiarati.  
Qualora la domanda sia stata respinta, l’interessato può presentarla direttamente al giudice competente, il quale decide con decreto.

Particolarità in ambito **penale**:

Sono ammessi a poter beneficiare:

* i cittadini italiani;
* gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
* l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
* colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

**Il beneficio non è possibile:**

* se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
* nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
* per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.  
Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.  
Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

**Se il richiedente è detenuto**la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.  
**Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza**la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.  
**Se il richiedente è straniero**(extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.  
**Se il richiedente è straniero ed è detenuto**, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

Il patrocinio a spese dello Stato è riservato ai soggetti titolari di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore, per l’anno 2022, a**11.746,68 euro**. Il limite è aumentato nel caso di gratuito patrocinio penale di 1.032,91 euro per ogni familiare a carico.

La domanda viene valutata dal magistrato davanti alla quale è stata presentata il quale, con decreto motivato che viene depositato con facoltà per l’interessato o per il suo difensore di estrarne copia, può:

dichiararla inammissibile;  
ammetterla;  
rigettarla.

Contro quest’ultimo provvedimento, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla conoscenza dello stesso, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

Colui che ha diritto al gratuito patrocinio deve nominare un avvocato tra quelli iscritti negli **elenchi dei difensori abilitati**, tenuti presso il Consiglio dell’Ordine del distretto della Corte d’Appello presso cui ha sede il magistrato competente a conoscere il merito della causa.  
L’**onorario** e le **spese** spettanti al difensore sono liquidate dal giudice con decreto di pagamento.  
Qualora si renda necessario, è possibile nominare un **consulente tecnico** di parte (Ctp), il cui onorario, parimenti a quello spettante all’avvocato difensore, sarà liquidato dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico.

La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo.

**Particolarità in ambito di mediazione**

Dal 30 giugno 2023 è possibile formulare istanza anticipata di ammissione al gratuito patrocinio per le parti meno abbienti che devono esperire la mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice.

La Riforma non ha consentito però l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per chi sceglie la mediazione volontaria, e cioè fuori dal novero delle materie per le quali la stessa è condizione di procedibilità della domanda o dall’invito formulato dal giudice nel processo.

L’istanza anticipata di ammissione al gratuito patrocinio può essere presentata personalmente o a mezzo a/r o a mezzo pec dall’interessato o dall’avvocato che ne autentica la firma. La domanda va indirizzata al Consiglio dell’Ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente. Contro l’eventuale rigetto dell’istanza è possibile proporre ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’Ordine. La parte ammessa al gratuito non deve corrispondere le indennità per la mediazione.

Al raggiungimento dell’accordo di conciliazione, l’avvocato presenta istanza di conferma dell’ammissione al COA chiedendo apposizione del visto di congruità sulla parcella. Nell’istanza di conferma va indicato l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato, allegando l’accordo di conciliazione. Il COA verifica la completezza della documentazione, la congruità del compenso in base al valore dell’accordo, e conferma l’ammissione, trasmettendo copia della parcella vistata all’ufficio del Ministero della Giustizia e all’organismo di mediazione per le opportune verifiche.

È fatto divieto all’avvocato ammesso al gratuito patrocinio di richiedere compensi o rimborsi a qualsiasi titolo dal proprio assistito.

La norma affida poi ad un decreto ministeriale il compito di stabilire le modalità di liquidazione e pagamento delle competenze dell’avvocato ammesso al gratuito, inclusa la possibilità di riconoscere al legale un credito di imposta o di compensazione delle somme determinate.

Gli atti i documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto. In base alle nuove norme in vigore dal 30 giugno, il verbale che contiene l’accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100 mila Euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

In caso di accordo, è riconosciuto alle parti o un credito di imposta commisurato all’indennità corrisposta fino a concorrenza della cifra di 600 Euro.

Solo in caso di mediazione obbligatoria o demandata, le parti hanno un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino all’importo massimo di Euro 600.

I crediti di imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di Euro 600 per procedura fino ad un importo massimo annuale di Euro 2400 per le persone fisiche e di 24 mila Euro per le persone giuridiche.

In caso di insuccesso della mediazione i crediti di imposta sono ridotti della metà.

In caso di conclusione dell’accordo che determina l’estinzione del giudizio precedentemente promosso, è riconosciuto alla parte come credito di imposta anche l’importo del contributo unificato versato fino a concorrenza di 518 Euro.

Le modalità di riconoscimento dei crediti di imposta e la documentazione da produrre a corredo della richiesta devono essere definiti da apposito decreto ministeriale da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge delega (Legge n. 206/2021)

Sempre dal 30 giugno 2023, in considerazione del venire meno del primo incontro “filtro”, e dell’immediato avvio del procedimento di mediazione, cambiano le regole per il pagamento delle indennità dovute all’organismo.

Le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro sono dovute da ciascuna parte al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione. Se la mediazione si conclude senza l’accordo, non sono dovuti ulteriori importi.

Le ulteriori spese di mediazione per la conclusione dell’accordo e per gli incontri successivi al primo sono stabiliti dal regolamento dell’organismo di mediazione, in base ai criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale.